

Copia

51



Ric. N. 13/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente -relatore

DECISIONE

- letto il ricorso presentato nell'interesse di Domenico Fredella per la "rettifica delle determinazioni degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali presso le Corti d'Appello delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria relative alle liste di candidati presentate dal Sig. Denis Stefano Martucci con il simbolo Grande Sud MPA" per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013;

- lette le controdeduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Liguria presso la Corte di appello di Genova;

- Ritenuto che l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Liguria presso la Corte di appello di Genova ha ricusato, con provvedimento del 21 gennaio 2013, la lista di candidati del partito "GRANDE SUD MPA", per non esser state raccolte le relative sottoscrizioni e per non esser sussistente l'ipotesi di esonero dall'obbligo di detta raccolta ai sensi dell'art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957, in quanto "GRANDE SUD MPA" non è "rappresentativo di minoranza linguistica";

- che il ricorrente deduce di esser stato delegato dal presidente del partito "GRANDE SUD MPA" alla presentazione dei simboli ad esso relativi e di essersi avvalso, al fine di accelerare la prescritta raccolta delle firme dei sottoscrittori della lista e la presentazione della stessa, della collaborazione Sig. Denis Stefano Martucci, al quale affidava "un mandato di natura meramente esecutiva per la materiale presentazione della documentazione prescritta dalla legge ai fini del deposito delle liste dei movimenti politici Grande Sud-MPA nelle circoscrizioni elettorali della camera dei deputati e del Senato della repubblica nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria";

- che, sostiene ancora il ricorrente, il Martucci - come risulta dalla denuncia querela presentata all'Autorità di pubblica sicurezza - si sarebbe appropriato della documentazione fornitagli sostituendola indebitamente con altra;

- che, pertanto, il ricorrente chiede a questo Ufficio elettorale centrale nazionale "di consentire la sostituzione delle liste presentate dal medesimo Sig. Martucci secondo le modalità che saranno indicate";

- Considerato che con il ricorso non si censura affatto il provvedimento reso dall'Ufficio centrale circoscrizionale per la Liguria presso la Corte di appello

di Genova in data 21 gennaio 2013, ma si prospettano circostanze di fatto, con dedotta rilevanza penalistica, che radicherebbero, in ipotesi, una controversia del tutto estranea alla materia del contendere oggetto del presente contenzioso elettorale, la quale è puntualmente circoscritta dall'art. 22 del d.P.R. n. 361 del 1957 (ricusazione di liste presentate da persone non designate; ricusazione di liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno; verifica dei termini e modalità di presentazione delle liste; cancellazione dei nomi dei candidati non accettanti o iscritti in altra lista o, ancora, senza i requisiti prescritti dalla legge);

che, pertanto, essendo questo Ufficio elettorale centrale nazionale investito, ai sensi dell'art. 23 del medesimo d.P.R. n. 361 del 1957, unicamente del potere di decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti degli Uffici circoscrizionali di ricusazione di liste o candidati per le ragioni indicate dall'anzidetto art. 22 e non già su altra e differente materia, il ricorso presentato da Domenico Fredella deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Roma, 25 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria
oggi 25/01/2013
ore 18,30